



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 110 – 1° giugno 2021

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

#### 1. Sezioni Unite.

**Sez. un., 27 maggio 2021, Presidente Cassano, Relatore Mogini - Informazione provvisoria.**

**Decreto di sequestro preventivo - Vincolo impositivo di giacenze su conto corrente bancario finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato - Qualificazione in caso di prova da parte del destinatario del provvedimento della provenienza del denaro da titolo lecito.**

Le Sezioni unite della Cassazione, al quesito *«Se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la "prova" della derivazione del denaro da un titolo lecito»*, secondo l'informazione provvisoria, hanno fornito la seguente soluzione:

*«Qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente».*

**Sez. un., cc. 27 maggio 2021, Presidente Cassano, Relatore Pellegrino - Informazione provvisoria.**

**Delitti contro l'ordine pubblico - Associazione a delinquere di stampo mafioso ('ndrangheta) - Affiliazione - Condotta di partecipazione al sodalizio criminoso.**

Le Sezioni unite della Cassazione, al quesito *«se la mera affiliazione ad un'associazione di stampo mafioso (nella specie 'ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato»*, secondo l'informazione provvisoria hanno fornito al seguente soluzione:

*«La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminali. Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti – sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza – alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione».*

## QUESTIONI PENDENTI

### 2. Sezioni semplici.

## A. Diritto penale – parte generale.

### [Sez. VI, sent. 18 febbraio-28 maggio 2021, n. 21317, Pres. Ricciarelli, Rel. Rosati](#)

**Concorso di reati - Reato continuato - Aumento di pena - Criteri di computo - Disposizioni generali in materia di minimi edittali - Applicabilità - Deroga - Conseguenze - Fattispecie.**

In tema di reato continuato, l'art. 81 c.p. pone una deroga alle disposizioni generali in materia di minimi edittali, sicché l'aumento di pena può essere determinato anche nella misura minima concretamente applicabile, a partire da un giorno per la reclusione. *(Nello specifico, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di appello, la Suprema corte ha ritenuto che la pena irrogata all'imputato, al cospetto di un minimo edittale di pena-base per la violazione più grave effettivamente pari ad un anno e quattro mesi di reclusione, sarebbe stata ulteriormente suscettibile di riduzione, e perciò si sarebbe dovuta ridurre, anche di un solo giorno, in conseguenza della dichiarata prescrizione di alcuni dei reati con essa sanzionati).*

### [Sez. V sent. 15 febbraio 2021 – 24 maggio 2021 n. 20607, Pres. Palla, Rel. Guardiano.](#)

**Prescrizione – Contestazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale – Rilevanza.**

Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, contestate e ritenute sussistenti, ancorché esse siano valutate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, c.p., esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69, c.p., abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato

### [Sez. IV, sentenza 14 gennaio – 18 maggio 2021 n. 19558 – Pres. Izzo – Rel. Esposito.](#)

**Rapporto di causalità – Art. 40 cpv c.p. – Posizione di garanzia – Reati omissivi colposi – Presupposti.**

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto l'effettiva titolarità del potere-dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro.

## B. Diritto penale - parte speciale.

**Sez. VI, sent. 14 aprile-27 maggio 2021, n. 21025, Pres. Fidelbo, Rel. Amoroso**

**Associazioni di tipo mafioso - Natura - Reato di pericolo - Ipotesi - Costituzione di una diramazione dell'associazione - Configurabilità della natura mafiosa - Capacità di intimidazione effettiva e riscontrabile - Necessità.**

Il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. ha natura di reato di pericolo e ne consegue che, nel caso in cui un'associazione di tipo mafioso costituisca una propria diramazione, ai fini della configurabilità della natura mafiosa di quest'ultima, è necessario che essa sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti; con l'ulteriore precisazione che detta capacità intimidatoria, deve appartenere all'associazione in quanto tale, non potendosi desumere la stessa dalla sola fama criminale del singolo associato.

**Sez. I, sent. 18 maggio 2021 – 4 maggio 2021 n. 19668, Pres. Boni, Rel. Liuni.**

**Contravvenzioni di polizia – Inosservanza dei provvedimenti della Autorità – Natura.**

L'art. 650 c.p. è una norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell'autorità rimasto inosservato sia munito di un proprio, specifico, meccanismo di tutela (*Nella specie, si verteva in materia di posizione dello straniero nel territorio dello Stato, che trova organica regolamentazione nelle norme contenute nel D. Lgs. n. 286 del 1998. La ragione di ciò risiede nel fatto che la normativa delinea una specifica procedura per il controllo della posizione degli stranieri nel territorio dello Stato e prefigura una precisa sequenza di forme di esecuzione dell'espulsione, ciascuna delle quali è subordinata all'impossibilità di porre in essere quelle che, gradatamente, la precedono: e poiché l'ordine di allontanamento presuppone l'impossibilità sia di accompagnamento immediato alla frontiera sia di trattenimento presso un centro di permanenza, deve conseguentemente ritenersi che il Questore debba dare conto nella motivazione del provvedimento delle condizioni fissate dalla legge per l'esercizio del potere di assegnare allo straniero il termine di sette giorni per lasciare il territorio italiano).*

**Sez. V sent. 17 febbraio 2021 – 19 maggio 2021 n. 19889, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.**

**Diffamazione – Esimente del diritto di cronaca – Richiamo letterale alle dichiarazioni resa dal soggetto intervistato.**

Il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (dunque dell'intervistato, ma anche della persona offesa dalla diffamazione), al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate.

**Sez. V sent. 21 gennaio 2021 – 17 maggio 2021 n. 19325, Pres. Vessichelli, Rel. Belmonte.**

**Diffamazione – Offese contenute in scritti diretti all'Autorità giudiziaria o amministrativa – Esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense.**

L'esimente di cui all'art.598 c.p. non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 c.p. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce.

**Sez. V sent. 6 aprile 2021 – 17 maggio 2021 n. 19366, Pres. Sabeone, Rel. Settembre.**

**Furto in abitazione – Nozione di privata dimora – Sala d'attesa studio medico – Esclusione.**

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 *bis* c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale: ne consegue che la sala d'attesa di uno studio medico non è luogo di privata dimora, perché nello stesso non si svolgono, in maniera non occasionale, attività della vita privata, e perché la sala d'attesa è destinata, normalmente, ad accogliere una pluralità indeterminata di persone.

**Sez. II sent. 31 marzo 2021 – 27 maggio 2021 n. 20988 Pres. Diotallevi, Rel. Paziienza.**

**Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati – Legittimazione a proporre querela soltanto in capo all'ente assicuratore (gestore o liquidatore).**

Il reato di frode in assicurazione di cui all'art. 642 c.p. non presenta una natura plurioffensiva, in quanto è volto esclusivamente a tutelare il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale, sicché gli unici soggetti titolari del diritto di proporre una valida querela

sono la compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro e quella debitrice e non anche la persona danneggiata dal reato (*Fattispecie nella quale il tribunale, con sentenza predibattimentale, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati del reato di cui all'art. 642 c.p. per mancanza di querela, poiché la stessa era stata presentata da soggetto non legittimato (persona danneggiata dal reato).*)

## Sez. IV, sentenza 19 gennaio – 20 maggio 2021 n. 20091 – Pres. Dovere – Rel. Dawan.

### **Omicidio stradale – Attenuante ex art. 589 bis c. 7 c.p. – Presupposti.**

La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589 bis, c. 7, c.p., fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole: ipotesi che ricorre nel caso in cui sia accertato il c.d. concorso di colpa fra il presunto responsabile e altro utente della strada (la vittima, ma non solo essa), non evoca alcuna percentuale di colpa né in capo al colpevole, né in capo ad altri, con la conseguenza che anche una minima percentuale di colpa altrui potrà valere a integrare la circostanza attenuante.

## Sez. VI, sent. 17 maggio-27 maggio 2021, n. 21015, Pres. Bricchetti, Rel. Aprile

### **Rissa - Scriminante della legittima difesa - Configurabilità - Presupposto - Difesa meramente passiva - Necessità - Fattispecie.**

In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente. (*Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello, laddove, escludendo la scriminante della legittima difesa, aveva evidenziato come, all'iniziativa aggressiva assunta da un gruppo di tifosi della squadra dell'Atalanta, che avevano lanciato sassi, bottiglie e altri oggetti all'indirizzo del pullman sul quale stavano viaggiando i tifosi della squadra del Catania, aveva fatto seguito l'azione ugualmente aggressiva e tutt'altro che passiva di tale secondo gruppo di tifosi che, anziché trattenersi sul mezzo sul quale si trovavano e raggiungere un luogo più sicuro, avevano a loro volta reagito scendendo tutti dal pullman, lanciando oggetti contundenti e partecipando attivamente alla commissione del reato di rissa che è stato loro contestato).*)

## **C. Leggi speciali.**

**Sez. V sent. 23 aprile 2021 – 26 maggio 2021 n. 20879, Pres. Sabeone, Rel. Tudino.**

**Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta per distrazione – Accertamento in ordine alla previa disponibilità dei beni oggetto di distrazione – Rilevanza dei libri contabili.**

L'accertamento della precedente disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa non può fondarsi sulla presunzione di attendibilità dei libri e delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 c.c. dovendo, invece, le risultanze desumibili da questi atti essere valutate - anche nel silenzio del fallito - nella loro intrinseca affidabilità, sicché il giudice dovrà congruamente motivare ove l'attendibilità delle scritture non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo e siffatta valutazione d'attendibilità - prodromica e necessaria alla previa dimostrazione dell'esistenza di beni non rinvenuti dopo il fallimento - non può che investire anche il bilancio che, seppure non riconducibile nel novero delle scritture contabili (tanto da non rilevare ai fini della bancarotta documentale), rappresenta, purtuttavia, un documento sociale, finalizzato alla comunicazione ai terzi degli esiti dell'attività

**Sez. III sent. 23 aprile 2021 – 27 maggio 2021 n. 20933, Pres. Liberati, Rel. Semeraro.**

**Reati tributari – Delitto di cui all'art. 10 d. lgs. 74/2000 – Responsabilità dell'amministratore di fatto e dell'amministratore di diritto – Condizioni.**

Del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, c.p. e 2932 c.c.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

**Sez. II sent. 12 maggio 2021 – 19 maggio 2021 n. 19876 Pres. Gallo, Rel. Pacilli.**

**Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria – Diniego per prognosi di inadempimento – Illegittimità.**

La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, L. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. Ed invero, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le

pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva rigettato il motivo relativo alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla scorta della presunta indigenza dell'appellante, imputato per il reato di ricettazione. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sostituzione della pena inflitta con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello competente*).

### Sez. III sent. 26 aprile 2021 – 17 maggio 2021 n. 19168, Pres. Sarno, Rel. Ramacci.

#### **Stupefacenti – Ipotesi di cui all'art. 73/V d.P.R. 309/90 – Confisca del denaro – Limiti.**

In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 c.p., necessitando un collegamento eziologico tra il denaro ed il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato.

#### **D. Diritto processuale.**

### Sez. III sent. 7 aprile 2021 – 21 maggio 2021 n. 20192, Pres. Di Nicola, Rel. Di Stasi

#### **Appello – Inammissibilità dell'appello non rilevata nel corso del giudizio di secondo grado – Possibilità di rilevare detta inammissibilità in sede di legittimità.**

L'inammissibilità dell'impugnazione, pur non rilevata dal giudice di appello, deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale. Invero, le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, per tale ragione, devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

### Sez. III sent. 22 gennaio 2021 – 17 maggio 2021 n. 19142, Pres. Sarno, Rel. Gentili.

#### **Appello – Rinuncia ai motivi parziale – Necessità che il difensore rinunciante sia munito di procura speciale – Esclusione.**

Mentre per la rinuncia alla impugnazione (ndr. *nella sua interessezza*) è necessario, laddove la stessa non sia fatta dalla parte personalmente, che il dichiarante sia specificamente investito dall'interessato tramite conferimento di procura speciale del relativo potere - nel caso in cui la rinuncia attenga solo ad alcuni fra i motivi di impugnazione, la rinuncia, in quanto afferente ad una valutazione tecnica rimessa alla

discrezionale competenza del patrono dell'appellante, può essere fatta anche autonomamente dal difensore che rappresenta la parte in giudizio.

## [Sez. IV, sentenza 3 febbraio – 24 maggio 2021 n. 20377 – Pres. Fumu – Rel. Nardin.](#)

### **Assenza dell'imputato – Art. 420 *bis* c.p.p. – Omessa notificazione avviso *ex art.* 415 *bis* c.p.p. – Notifica decreto citazione a giudizio per compiuta giacenza – Effetti.**

Se la *vocatio in ius*, anche nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio, può validamente derivare dalla notifica per compiuta giacenza, è necessario, affinché possa affermarsi l'equivalenza fra compiuta giacenza e conoscenza del processo, che l'interessato sia stato messo quantomeno nella condizione di partecipare alla fase procedimentale antecedente al rinvio a giudizio, attraverso la valida notifica dell'avviso di conclusioni indagini, *ex art.* 415 *bis* c.p.p., realizzandosi, altrimenti, la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 552 c. 2 c.p.p.

## [Sez. I, sent. 18 maggio 2021 – 4 maggio 2021 n. 19668, Pres. Boni, Rel. Liuni.](#)

### **Atti – Forma degli atti – Istanza di rinvio dell'udienza a mezzo PEC – Ricevibilità.**

Le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione (*Nel caso in esame, la Corte ha legittimato la decisione del giudice il quale aveva espressamente considerato l'istanza di rinvio trasmessa dal difensore a mezzo PEC, rilevandone non soltanto la irrivalenza, ma - nel merito - la tardività per essere stata trasmessa il giorno stesso dell'udienza, a fronte di una udienza concomitante dinanzi ad altro giudice che, pur fissata dopo quella in esame, era stata comunque calendarizzata in tempo ampiamente utile per una tempestiva richiesta di rinvio.*)

## [Sez. III sent. 16 aprile 2021 – 21 maggio 2021 n. 20202 Pres. Di Nicola, Rel. Gai.](#)

### **Capacità del giudice – Giudice di pace designato quale componente del collegio del riesame – Nullità assoluta.**

Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice *ex art.* 33 c.p.p., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

## [Sez. V sent. 15 aprile 2021 – 19 maggio 2021 n. 19937, Pres. Palla, Rel. Borrelli.](#)

## **Correlazione tra accusa e sentenza – Contestazione di una aggravante e successiva condanna che ne rilevi una diversa.**

Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p. qualora, con riguardo al reato di furto di energia elettrica, sia contestata l'aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose per avere manomesso il contatore e, poi, accertata l'inesistenza della manomissione, sia ritenuta in sentenza la medesima aggravante *sub specie* di uso di mezzo fraudolento, poiché si configura un'ipotesi di fatto diversamente circostanziato.

### [Sez. IV, sentenza 4 maggio – 24 maggio 2021 n. 20436 – Pres. Fumu – Rel. Serrao.](#)

#### **Dibattimento – Fatto nuovo – Art. 521 c.p.p. – Trasmissione atti al PM e regressione procedimento – Atto abnorme – Sussistenza.**

È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al PM relativamente a tale fatto ulteriore ed autonomo, ai sensi dell'art. 521, c. 2, c.p.p., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato.

### [Sez. I, sent. 18 maggio 2021 – 4 maggio 2021 n. 19667, Pres. Boni, Rel. Liuni.](#)

#### **Giudizio abbreviato – Diminuzione della pena nei reati contravvenzionali – Diritto intertemporale.**

Nel giudizio abbreviato, l'art. 442 co. 2 c.p.p., come novellato dalla legge 23 maggio 2017, n. 103, prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina. Tale disposizione si applica anche alle fattispecie commesse in data anteriore alla sua entrata in vigore, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, poiché comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.

### [Sez. IV, sentenza 19 gennaio – 20 maggio 2021 n. 20087 – Pres. Dovere – Rel. Dawan.](#)

#### **Impugnazione – Interesse – Art. 568 c.p.p. – Impugnazione del PM – Reato prescritto- Effetti.**

Deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del PM avverso la sentenza di assoluzione qualora sia ormai maturata la prescrizione del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione.

**Sez. IV, sentenza 22 aprile – 24 maggio 2021 n. 20394 – Pres. Fumu – Rel. Bruno.**

**Impugnazione - Rinuncia all'impugnazione da parte del PM – Art. 589 c.p.p. – Formalità.**

Il PM presso il giudice dell'impugnazione può rinunciare al gravame proposto da altro PM, ma la rinuncia può essere effettuata entro il termine espressamente stabilito, e cioè prima dell'inizio della discussione con dichiarazione espressa ricevuta dal cancelliere o inserita nel processo verbale dell'udienza. Da ciò ne deriva che non può essere preso in considerazione, come atto di rinuncia all'impugnazione per acquiescenza, la richiesta dibattimentale del Procuratore Generale di conferma della decisione impugnata da altro PM.

**Sez. V sent. 7 aprile 2021 – 17 maggio 2021 n. 19368, Pres. Bruno, Rel. Borrelli.**

**Lecture dibattimentali – Accertamento esperibile sulla causa dell'irreperibilità – Insufficienza delle ricerche disposte nei luoghi di cui all'art. 159 c.p.p.**

Ai fini della lettura e dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da testimoni divenuti successivamente irreperibili, è necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, attraverso rigorose e accurate verifiche, se del caso da effettuarsi anche in campo internazionale, non essendo sufficiente l'infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p.

**Sez. III sent. 15 dicembre 2020– 28 maggio 2021 n. 21067, Pres. Ramacci, Rel. Aceto.**

**Misure cautelari personali – Esigenze di cui all'art. 274 lett- c) c.p.p. – Attualità e concretezza – Rapporto e valutazione.**

L'attualità dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua concretezza; si tratta di concetti distinti legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità della persona sottoposta alle indagini dell'imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quello dell'attualità e viceversa.

**Sez. III sent. 23 febbraio 2021– 28 maggio 2021 n. 21074, Pres. Ramacci, Rel. Gentili.**

## **Misure cautelari personali – Scelta della misura – Congruità e adeguatezza.**

Stante la natura strumentale delle misure cautelari e considerata altresì la loro inevitabile attitudine limitativa di posizioni soggettivamente rilevanti dell'individuo che da esse viene attinto, il criterio della congruità e della adeguatezza della misura rispetto alla esigenza cautelare che la stessa è destinata a prevenire non deve intendersi operante solo in caso di sproporzione in eccesso fra la misura ed il rischio tutelato ma tutte le volte in cui non è dato riscontrare un effettivo vincolo di adeguatezza funzionale fra la misura applicata e la esigenza cautelare che essa tende a soddisfare, sicché la stessa risulta ingiustificata non solo laddove sia esageratamente afflittiva ma anche in tutte le ipotesi in cui essa si manifesti come inutile e perciò solo limitativa di una libertà; cosa che si verifica tutte le volte in cui il, pur misurato, sacrificio imposto al destinatario della medesima non si dimostri come effettivamente destinato a prevenire il rischio di recidivanza ovvero un'altra delle rilevanti esigenze cautelari ritenute sussistere.

## **[Sez. VI, sent. 10 marzo-20 maggio 2021, n. 20179, Pres. Bricchetti, Rel. De Amicis](#)**

### **Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Ammissibilità - Ipotesi - Profitto del reato costituito da denaro non più fisicamente identificabile - Requisito della pertinenzialità del profitto al reato ipotizzato - Necessità.**

Nelle ipotesi in cui il profitto del reato sia costituito da denaro non più fisicamente identificabile, è possibile, senza che sia necessaria la dimostrazione del nesso di derivazione dal reato, disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro di valore corrispondente che siano attribuibili all'indagato, che siano cioè presenti sui conti o sui depositi nella disponibilità diretta o indiretta dell'indagato in epoca posteriore al momento della commissione del reato, purché si tratti di numerario che risulti dimostrato essere in qualche modo collegabile al reato, perché allo stesso legato da un rapporto di derivazione anche indiretta. *(Nel caso in esame, con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro individuate quale profitto derivante dagli inadempimenti contrattuali contestati nei capi di imputazione, la Suprema corte ha ritenuto che nessuna base indiziaria sia stata individuata a sostegno e giustificazione della ricorrenza del necessario requisito della pertinenzialità del profitto al reato ipotizzato; di talché, le somme fatte oggetto di ablazione sull'assunto della loro ipotizzata riferibilità ai risparmi di spesa nel tempo maturati dalla società ricorrente – ovvero sia, agli utili conseguiti per effetto dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 355, primo e secondo comma, n. 2, c.p. (capi sub 1 e 5) – non sono, in ragione della rilevante distanza temporale dai fatti in contestazione e della carenza di elementi sintomatici oggettivamente idonei al fine qui considerato, le stesse somme di denaro oggetto di apprensione quale profitto ricollegabile in termini di pertinenzialità con la commissione delle richiamate ipotesi di reato, ma somme aventi valore soltanto equivalente, senza costituirne un risultato immediato ed attuale).*

**Sez. II sent. 8 aprile 2021 – 25 maggio 2021 n. 20767 Pres. Diotallevi, Rel. Borsellino.**

**Prova – Esame di persona imputata in un procedimento connesso – Omesso avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p. – Incompatibilità a testimoniare dedotta prima dell'esame – Inutilizzabilità delle dichiarazioni.**

In tema di prova dichiarativa, l'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. nei confronti del soggetto che riveste la qualità di indagato o di imputato in un procedimento connesso o collegato (art. 210 c.p.p.) dà luogo all'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte, a condizione che la situazione di incompatibilità a testimoniare, ove non già risultante dagli atti, sia stata dedotta prima dell'esame (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva respinto il motivo con cui si censurava la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato, sentito ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p. anziché ai sensi dell'articolo 210 codice di rito, ritenendo che l'errata modalità di audizione fosse da collocare tra le nullità di ordine generale a regime intermedio e che quindi risultasse sanata dalla mancata tempestiva eccezione del difensore. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello competente).*

**Sez. V sent. 6 aprile 2021 – 19 maggio 2021 n. 19949, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.**

**Rescissione del giudicato – Nomina fiduciaria effettuata nel corso delle indagini – Successiva cancellazione dall'albo – Effetti.**

In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del processo, che legittima l'aver proceduto in assenza, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "*vocatio in iudicium*" e non può desumersi dalla mera nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso di lui, effettuata nella fase delle indagini preliminari, nel caso in cui detto difensore si sia cancellato dall'albo e non vi sia prova alcuna del fatto che l'interessato fosse stato avvertito di tale cancellazione o che comunque ne fosse al corrente.

**Sez. II sent. 21 aprile 2021 – 18 maggio 2021 n. 19647 Pres. Cervadoro, Rel. De Santis.**

**Ricorso per cassazione – Acquisizione di sentenza irrevocabile non producibile nei precedenti gradi di giudizio – Ammissibilità – Annullamento con rinvio.**

Nel giudizio di legittimità è consentita l'acquisizione di una sentenza irrevocabile quando l'interessato non sia stato in grado di produrla nei precedenti gradi di giudizio, ma la stessa non può essere oggetto

di valutazione ai sensi dell'art. 238 *bis* c.p.p., imponendosi l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata al fine di una rivalutazione nel merito della situazione probatoria emersa nel giudizio non ancora definito a seguito della pendenza del ricorso per cassazione, ferme restando le preclusioni processuali già formatesi (*Fattispecie nella quale al ricorso per cassazione veniva allegata sentenza irrevocabile di assoluzione nei confronti di coimputati giudicati in separati procedimenti in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e falsi. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato associativo con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello competente*).

## Sez. II sent. 5 maggio 2021 – 25 maggio 2021 n. 20774 Pres. Diotallevi, Rel. Recchione.

### **Sentenza – Proscioglimento prima del dibattimento ex art. 469 c.p.p. – Criteri distintivi rispetto alla sentenza ex art. 129 c.p.p. – Ricorribilità per cassazione per violazione di legge.**

Le sentenze ex art. 129 c.p.p. possono essere pronunciate solo dopo l'apertura del dibattimento, quando attraverso le richieste di prova e la relativa ammissione, rendono chiaro il progetto processuale ed accrescono la base cognitiva a disposizione del giudice. Di contro, nella fase immediatamente successiva alla costituzione delle parti possono essere pronunciate solo le sentenze "predibattimentali", tipiche e previste tassativamente dall'art. 469 c.p.p. ovvero quelle funzionali alla dichiarazione dell'assenza di una condizione di procedibilità o dell'estinzione del reato, pronunciabili solo dopo avere sentito le parti necessarie ed avere verificato la loro mancata opposizione. La violazione di legge correlata alla emissione di sentenze non riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 469 c.p.p. genera una violazione di legge che può essere fatta valere con il ricorso per cassazione (*Fattispecie nella quale il giudice di pace aveva assolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 633 c.p. perché il "fatto non sussiste", rilevando che i terreni asseritamente invasi erano in comproprietà tra il ricorrente e la parte civile, sicché risultava carente il requisito della altruità. La sentenza veniva emessa dopo la costituzione delle parti e prima della apertura del dibattimento; venivano sentite le parti: il pubblico ministero e la difesa dell'imputato concludevano in modo conforme per l'assoluzione mentre la parte civile si opponeva. Quest'ultima proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per essere stata la sentenza illegittimamente dichiarata in fase predibattimentale senza alcuna decisione in ordine alle eventuali richieste di prova. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace competente per l'ulteriore corso*).

## Sez. IV, sentenza 14 gennaio – 18 maggio 2021 n. 19571 – Pres. Di Salvo – Rel. Tanga.

**Sentenza di condanna – Art. 533 c.p.p. – Principio oltre ragionevole dubbio – Valutazione materiale probatorio – Consulenza – Perizia – Presupposti.**

Il principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, da considerarsi un pilastro del sistema, non costituisce solo una regola di giudizio ma proietta la propria rilevanza anche sul piano della formazione della prova, imponendo l'acquisizione di materiale probatorio di fonte non unilaterale, in modo che la decisione giudiziale possa fondarsi sull'apporto dialettico di elementi dimostrativi di provenienza contrapposta, sì da dar vita a una feconda dialettica conoscitiva e a un quadro probatorio caratterizzato da ricchezza ed affidabilità di apporti cognitivi, nel contesto del quale il giudice possa orientare in modo adeguato le proprie determinazioni. Il giudice, infatti, può fare legittimamente propria l'una piuttosto che l'altra delle tesi scientifiche prospettate dai periti d'ufficio o dai consulenti di parte, nell'ambito della dialettica processuale, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha disatteso ma deve innanzitutto promuovere questa pluralità ed eterogeneità di contributi cognitivi.

### **E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

## Sez. I, sent. 18 maggio 2021 – 4 maggio 2021 n. 19670, Pres. Boni, Rel. Liuni.

**Esecuzione – Indulto – Revoca dell'indulto in ipotesi di reato continuato – Criterio interpretativo generale e nel caso di giudizio abbreviato.**

È principio consolidato quello che, in ipotesi di revoca dell'indulto a seguito di condanna relativa a reato continuato, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente a ciascuno dei reati unificati e non a quella complessiva e che - nel caso di giudizio abbreviato - la pena in concreto irrogata, alla quale si deve fare riferimento ai fini della revoca dell'indulto, è quella finale, determinata dopo l'applicazione della riduzione di un terzo.

## Sez. I, sent. 18 maggio 2021 – 4 maggio 2021 n. 19671, Pres. Boni, Rel. Liuni.

**Esecuzione – Sospensione condizionale – Revoca del beneficio che il giudice della cognizione non avrebbe dovuto concedere – Mezzo di impugnazione.**

Se all'epoca del giudizio di cognizione le condizioni ostative per l'ulteriore concessione del beneficio della sospensione condizionale già risultavano dal certificato del casellario giudiziale, al giudice della esecuzione spetta verificare se la causa ostativa sia invocabile come causa di revoca di diritto in sede esecutiva, anche se non era stata rilevata dal giudice di cognizione, pur emergendo dagli atti nella sua

disponibilità. In questa ipotesi, invero, si chiede al giudice dell'esecuzione di rimediare ad un errore commesso dal giudice della cognizione, al quale compete in prima battuta la verifica dell'esistenza di cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena. Viene qui in rilievo la violazione dell'art. 164 c.p. che si correla all'esistenza di precedenti condanne a pena detentiva per delitto, requisito la cui preesistenza richiede il positivo accertamento che essa non fosse già documentalmente nota al giudice della cognizione allorché concedeva il beneficio *ex art. 163 c.p.*, poiché in tal caso si sarebbe al cospetto di un errore emendabile soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione e senza possibilità di rimedio in sede esecutiva una volta raggiunta l'irrevocabilità della sentenza.

## [Sez. I, sent. 20 maggio 2021 – 5 maggio 2021 n. 20164, Pres. Rocchi, Rel. Santalucia.](#)

### **Esecuzione – Rimessione in termini – Caso fortuito o forza maggiore – Onere probatorio.**

In ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri (*la Corte, nel caso sottoposto al suo scrutinio, ha annullato la decisione emessa dal giudice dell'esecuzione di rimettere in termini il condannato il quale aveva richiesto, con domanda tardiva, una serie di misure alternative al carcere, basando la propria decisione sull'assunto che "appare del tutto verosimile che la richiesta di misure alternative sia stata trasmessa o comunque depositata benché non sia stata ricevuta dall'Ufficio"*).

### **F. Misure di prevenzione.**

### **G. Responsabilità da reato degli enti.**